



05222-21

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

|                     |                |                         |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| ADRIANO IASILLO     | - Presidente - | Sent. n. sez. 2519/2020 |
| ANGELA TARDIO       |                | CC - 14/10/2020         |
| FILIPPO CASA        |                | R.G.N. 562/2020         |
| GIUSEPPE SANTALUCIA |                |                         |
| RAFFAELLO MAGI      | - Relatore -   |                         |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:  
FALLIMENTO (omissis) S.R.L.

avverso l'ordinanza del 02/12/2019 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;  
lette/ ~~sentite~~ le conclusioni del PG S. Torci, che ha chiesto dichiararsi  
impermeabile il ricorso!

RM  
S

## IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 2 dicembre 2019 il Gip del Tribunale di Bologna – quale giudice della esecuzione – ha respinto l'opposizione in tema di confisca introdotta dal curatore del fallimento (omissis) srl.

La statuizione di confisca ha ad oggetto lo stabilimento industriale, i macchinari ed i veicoli appartenenti a detta società.

In motivazione si evidenzia che in sede di cognizione è stato accertato un reato che prevede la confisca obbligatoria (ai sensi dell'art.260 co.4 *bis* d.lgs. n.152 del 2006) in quanto si tratta di beni utilizzati per la commissione del reato.

Ciò preclude la restituzione degli oggetti, anche tenendosi conto della intervenuta dichiarazione di fallimento, posteriore al sequestro dei beni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – la curatela fallimentare (omissis), srl, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.

Si afferma che la decisione non ha evidenziato in modo congruo il nesso pertinenziale tra il reato commesso e le *res* sottoposte a confisca.

Si afferma altresì che la decisione non ha tenuto conto della necessità di fornire tutela ai creditori, in riferimento al mutato assetto derivante dalla dichiarazione di fallimento.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

3.1 La decisione, quanto all'esistenza del nesso di strumentalità tra gli oggetti ed il reato ambientale, legittimamente richiama il contenuto della decisione emessa in cognizione, atto conoscibile dall'istante con la ordinaria diligenza.

Non vi è pertanto una lacuna motivazionale rilevabile nella presente sede di legittimità.

3.2 Quanto agli effetti della dichiarazione di fallimento posteriore al sequestro, va rilevato che l'istanza mirava ad ottenere la revoca del provvedimento di confisca.

Tale effetto, in presenza di una previsione di legge che prevede la obbligatorietà della ablazione, è stato correttamente escluso, non trattandosi di condizione idonea a modificare il titolo di proprietà sui beni in questione.

Resta ferma, peraltro, la possibilità di fornire tutela ai creditori di buona fede – per principio generale dell'ordinamento – attraverso la formulazione di domande di tutela del credito inciso dalla confisca, in applicazione analogica della disciplina dettata per la confisca di prevenzione dal d.lgs. n.159 del 2011.

127  
S

Al rigetto del ricorso segue *ex lege* la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Adriano Iasillo

